

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1251 del 13/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVA C. PLASTICA s.r.l. per impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche ubicato in Via dell'Artigianato n. 2, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1226 del 09/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUOVA C. PLASTICA s.r.l. per impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche ubicato in Via dell'Artigianato n. 2, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NUOVA C. PLASTICA s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche sito a Castel Guelfo, in via dell'Artigianato n. 2, 40023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la NUOVA C. PLASTICA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La NUOVA C. PLASTICA s.r.l., C.F. e P.IVA 02085101208, con sede legale e stabilimento a Castel Guelfo, in via dell'Artigianato n. 2, 40023, ha presentato, nella persona di Elisabetta Lodi, in qualità di procuratore speciale di NUOVA C. PLASTICA s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 8/7/2022 domanda di

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 114521 del 11/7/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 25684/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 68746 del 29/7/2022, agli atti di Arpae prot. 126071 del 26/7/2022 ha richiesto integrazioni documentali per chiarimenti sulla matrice scarichi idrici.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 127999 del 2/8/2022, ha richiesto integrazioni documentali per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 128001 del 2/8/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 132036 del 9/8/2022, ha comunicato la sospensione del procedimento (successivamente prorogata su richiesta della ditta pervenuta agli atti di Arpae con prot. 138759 del 24/8/2022).
- Il Comune di Castel Guelfo con propria nota prot. 5905 del 9/8/2022, agli atti di Arpae prot. 132109 del 9/8/2022 ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- La NUOVA C. PLASTICA s.r.l. con proprie note acquisite agli atti di Arpae con prot. 179260 del 2/11/2022, prot. 204326 del 14/12/2022 e prot. 213418 del 29/12/2022, ha presentato integrazioni documentali per la matrice emissioni, unitamente alla dichiarazione che l'impianto genera unicamente acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura. Essendo queste sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sulla base della nota di Hera S.p.A. agli atti di Arpae prot. 194500 del 25/11/2022 la quale esprime la non necessità di parere espresso per lo stabilimento in oggetto, si è proceduto allo stralcio di detta matrice ambientale dalla domanda di AUA.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 5652 del 12/1/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300.

Bologna, data di redazione 8/3/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto NUOVA C PLASTICA Srl
comune di Castel Guelfo - via dell'Artigianato n° 2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione stampi e stampaggio tecnico di materie plastiche, svolta dalla società NUOVA C PLASTICA Srl nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo, via dell'Artigianato n° 2 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NUOVA C PLASTICA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ESTRUSIONE E INIEZIONE

Portata massima	27000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-organico totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: multistadio (prefiltrazione – filtro a tasche) e carboni attivi

L'impianto di abbattimento con filtri a carboni attivi dovrà essere sottoposto ad adeguata manutenzione; in particolare dovrà essere verificata mensilmente l'efficienza dei filtri. Le verifiche e le sostituzioni dei filtri a carboni attivi dovranno risultare annotate su apposito registro di gestione interno, da tenere a disposizione degli organi di controllo.

In corrispondenza del punto di emissione E1, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio olfattometrico, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica

dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725:2004. Dovrà essere data anticipata comunicazione ad Arpae - Presidio Pianura-Imola sede di Imola - delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine della campagna biennale di monitoraggio la Ditta dovrà inviare ad Arpae una relazione finale contenente gli esiti delle misure e le relative valutazioni. Sulla base di tale documentazione Arpae valuterà l'opportunità di proseguire o meno il monitoraggio.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: RIFILATURA, TAGLIO MANUFATTI IN PLASTICA

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di

stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 08/07/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 25684/2022. Documento redatto in data 8/3/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della NUOVA C. PLASTICA s.r.l. ubicato in Via dell'Artigianato n. 2, 40023,
Comune di Castel Guelfo (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel Guelfo prot. 5905 del 9/8/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 128001 del 2/8/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae / Comune di Castel Guelfo.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 08/07/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 25684/2022. Documento redatto in data 8/3/2023

Protocollo n° *cfr segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Folli

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
CONCESSIONI BOLOGNA

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta impatto acustico e parere favorevole urbanistico relativo ad AUA presentata in data 08/07/2022 con prot. 4993 - Rif. Pratica SINADOC n. 25684/2022.

Richiedente: NUOVA C PLASTICA SRL.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di AUA presentata in data 08/07/2022 con prot. 4993

Matrici ambientali:

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' art.269 - Dlgs 152/2006;
- Scarico acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o di prima pioggia o di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica;
- Nulla osta impatto acustico;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta relativo all'impatto acustico, visto il parere favorevole con prescrizioni emesso da ARPAE – Distretto Metropolitano - sede di Imola con Prot. 128001/2022 del 02/08/2022 acquisito agli atti dell'Ente in data 03/08/2022 con prot. 5740;

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Folli
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

Sinadoc 25684/2022

Spett.
Comune di Castel Guelfo di Bologna
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Servizio SuE – SUAP - Ambiente
Pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. P.L. Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta Nuova C. Plastica S.r.l. - Via dell'Artigianato n.2 – Castel Guelfo (BO).
Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del
procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta Nuova C. Plastica S.r.l. nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di stampaggio e soffiaggio materie plastiche, rifinitura, imballaggio e spedizione di manufatti in plastica.

Trattasi di valutazione previsionale di impatto acustico redatta in data 31/05/22 da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95.

E' previsto che l'attività si svolga su tre turni di lavoro di 8 ore cadauno, pertanto sia in periodo diurno che notturno.

Lo stabilimento produttivo in esame è collocato in area industriale; nelle immediate vicinanze dello stesso, sul lato nord, è presente una civile abitazione composta da due piani fuori terra.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Castel Guelfo individua, sia la ditta che il limitrofo ricettore abitativo, in area di Classe V.

Come principali sorgenti sonore afferenti all'attività in questione vengono individuati gli impianti di raffreddamento aria/acqua a servizio delle macchine per lo stampaggio delle materie plastiche, l'impianto di aspirazione e abbattimento fumi a servizio delle macchine per lo stampaggio delle materie plastiche.

Il Tecnico estensore dello studio acustico ha effettuato rilievi fonometrici in prossimità del del ricettore abitativo preso in esame, a seguito delle quali si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla Classificazione Acustica vigente, nello stato di fatto.

Le simulazioni acustiche relative allo stato di progetto, ovvero con l'inserimento dell'impianto di aspirazione e abbattimento fumi a servizio delle macchine per lo stampaggio delle materie plastiche, evidenziano un parziale incremento dei livelli di pressione sonora nel periodo notturno, con valori del limite differenziale di immissione sonora, nel periodo notturno, prossimi ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/97.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 20 dalla messa in esercizio della nuova emissione in atmosfera dovranno essere effettuate, da Tecnico Competente in Acustica, misure di collaudo acustico finalizzate a verificare, sia in periodo diurno che notturno, il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora presso il limitrofo ricettore abitativo. Entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa, a Comune e Arpae – Presidio di Imola, specifica relazione tecnica in merito agli accertamenti eseguiti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.